

**DELIBERAZIONE 25 MARZO 2025**  
**122/2025/R/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA MODIFICA E L'AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 586/2012/R/IDR**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1333<sup>a</sup> riunione del 25 marzo 2025

### **VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque” (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 “concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura” (di seguito: direttiva 2014/32/EU);
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 “concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” (di seguito: direttiva 2020/2184/UE);
- la direttiva 2024/825/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione;
- la direttiva 2024/3019/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477 (di seguito: Comunicazione COM(2000)477);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale

per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” (di seguito: legge finanziaria 2008);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge di bilancio 2018);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (di seguito: legge di bilancio 2020);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l’articolo 7;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n.18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante “Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, recante “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del servizio idrico integrato”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016, recante

“Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR, recante “Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 586/2012/R/IDR) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: RQSII)”;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 209/2016/E/COM, recante “Adozione del testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione (TICO)” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)” (di seguito: TIMSII);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A (di seguito: TICSI);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)” (di seguito: REMSI);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a

- consumi risalenti a più di due anni”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/COM, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 63/2021/R/COM);
  - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 610/2021/R/IDR, recante “Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 547/2019/R/IDR in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” (di seguito: deliberazione 610/2021/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: Quadro Strategico 2022-2025);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” e il relativo Allegato A.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la direttiva 2000/60/CE prevede, all’articolo 9, che *“Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»”*;
- la Comunicazione COM(2000)477, recante “Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche”, sottolinea che la direttiva 2000/60/CE promuove la tariffazione dei servizi idrici quale mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell’ambito di ogni specifico settore economico, in quanto un’opportuna tariffazione spinge a ridurre l’inquinamento e ad utilizzare le risorse idriche in modo più efficiente. Tra le proposte avanzate dalla Commissione per lo sviluppo di politiche di tariffazione che permettano una gestione più sostenibile delle risorse idriche, vi è il miglioramento della base delle conoscenze sui reali consumi e l’entità dell’inquinamento delle acque grazie all’installazione di contatori che permetterebbe di giungere all’elaborazione di strutture tariffarie basate sui volumi consumati e di conoscere in maggior dettaglio i diversi impieghi specifici;

- la direttiva 2014/32/EU, che abroga (con decorrenza dal 20 aprile 2016) e sostituisce la direttiva 2004/22/CE, prevede che *“gli Stati membri possono prescrivere l'utilizzo degli strumenti di misura relativamente a funzioni di misura, ove lo ritengano giustificato, per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali”*; la direttiva definisce, altresì, i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e sistemi con funzioni di misura di cui agli Allegati alla medesima direttiva ai fini della loro messa a disposizione sul mercato e/o messa in servizio;
- la direttiva 2020/2184/UE, che rifonda la direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ha evidenziato la necessità di rendere i consumatori *“più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua”*, richiedendo agli Stati membri di provvedere affinché tutti gli utenti ricevano, periodicamente e secondo la modalità *“più appropriata e facilmente accessibile (per esempio nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti)”*, alcune informazioni quali *“il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del fornitore di acqua; il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con il consumo medio di un nucleo familiare, se applicabile”*;
- la normativa nazionale vigente in tema di metrologia fissa i requisiti cui devono rispondere gli strumenti di misura attraverso i quali avviene l'accertamento dei dati effettivi di consumo;
- l'articolo 146, comma 1, del d.lgs. 152/06, specifica, ai fini del risparmio idrico, che *“le regioni (...), nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a: (...) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano”*.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”*;

- l'articolo 2, comma 12, della citata legge 481/95, dispone che l'Autorità:
  - *“stabilisce e aggiorna (...) la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (...) in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”* (lett. e);
  - *“controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio (...)”* (lett. g);
  - *“emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo, in particolare, i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente”* (lett. h);
  - studia *“l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi”* (lett. i);
  - *“pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza”* (lett. l);
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all'Autorità, stabilendo, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, che l'Autorità medesima:
  - *“definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso”*;
  - ai fini di quanto indicato al precedente alinea, *“prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento”*;
  - *“determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti (...)”*.

**CONSIDERATO CHE:**

- al fine di garantire all'utente finale adeguati livelli di qualità e trasparenza nell'erogazione del servizio idrico integrato (di seguito: SII), con deliberazione 586/2012/R/IDR e il relativo Allegato A, recante *“Prima direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del Servizio Idrico Integrato”* (di seguito anche:

Direttiva trasparenza), l'Autorità ha adottato un primo intervento in tema di contenuti minimi e trasparenza dei documenti di fatturazione, individuando il set di informazioni minime che, a far data dal 1 gennaio 2014, i gestori del SII sono tenuti ad inserire in bolletta;

- più nello specifico, con la deliberazione 586/2012/R/IDR, l'Autorità ha:
  - individuato l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione del SII;
  - definito il "Quadro di sintesi" da inserire nella prima pagina della bolletta e individuato le ulteriori informazioni obbligatorie, funzionali alla gestione del rapporto contrattuale, che possono trovare collocazione anche in fogli diversi del documento;
  - previsto che, nel redigere la bolletta, i gestori del SII utilizzino un carattere di stampa facilmente leggibile con modalità grafiche liberamente determinate dagli stessi, potendo altresì stabilire liberamente le posizioni delle singole voci che costituiscono ciascun elemento;
  - definito, altresì, un primo Glossario dei termini da utilizzarsi in bolletta, al fine di fornire una descrizione chiara della terminologia tecnica utilizzata nella medesima, prevedendone la consultabilità sul sito internet del gestore;
  - previsto che, su richiesta dell'utente finale, la bolletta possa essere inviata anche con modalità telematiche;
- per quanto attiene ai contenuti del Quadro di sintesi della bolletta, l'Autorità ha previsto che nel set informativo siano riportate le seguenti informazioni:
  - le informazioni relative all'utente finale e alla fornitura;
  - le informazioni sulle letture e sui consumi, comprese le variazioni dei medesimi consumi nel tempo;
  - la sintesi degli importi addebitati, compresi gli oneri diversi da quelli relativi alla tariffa del servizio idrico integrato;
  - i recapiti ai quali il medesimo utente può contattare il gestore, in caso di emergenze o nel caso in cui richieda informazioni sugli standard di qualità del servizio o ancora qualora desideri presentare un reclamo;
  - le informazioni relative allo stato dei pagamenti e all'eventuale rateizzazione degli importi addebitati;
- in aggiunta, l'Autorità ha previsto che nella bolletta siano riportate, tra le altre, ulteriori informazioni obbligatorie a maggior trasparenza dell'utente finale e, in particolare:
  - le informazioni relative ai livelli di qualità garantiti dal gestore nel rispetto della normativa vigente nonché alle condizioni contrattuali di fornitura applicate;
  - le informazioni relative ai parametri di qualità dell'acqua distribuita;
- peraltro, con la medesima deliberazione 586/2012/R/IDR, l'Autorità ha rinviato a successivo provvedimento la definizione del Quadro di dettaglio della bolletta nonché le modalità di esposizione dei calcoli di conguaglio, al fine di coordinare l'intervento in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione con la revisione dell'articolazione tariffaria praticata all'utenza.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il Quadro Strategico 2022-2025 pone particolare attenzione all'*empowerment* del consumatore (obiettivo strategico OS.1), intesa anche come promozione e rafforzamento degli strumenti di informazione, di formazione e di trasparenza a favore dei consumatori. In questo ambito è ricompreso, tra altro, l'obiettivo generale dell'Autorità di adottare misure di semplificazione e maggiore trasparenza delle bollette di tutti i servizi regolati, anche al fine di permettere una migliore comprensione delle informazioni ivi contenute;
- la maggior consapevolezza del consumatore risulta infatti un obiettivo centrale anche per i settori ambientali, non solo in ragione della natura trasversale degli strumenti di formazione/informazione, ma anche nell'ottica della valutazione della qualità del servizio e dei relativi obblighi di regolazione per gli esercenti;
- con l'obiettivo di favorire la consapevolezza dell'utente finale nonché la maggiore trasparenza delle informazioni rese disponibili nelle diverse fasi dell'erogazione del servizio, successivamente all'adozione della Direttiva trasparenza, l'Autorità ha messo a punto una varietà di strumenti tra loro complementari, prevedendo, in particolare:
  - la definizione di standard minimi di qualità del servizio idrico integrato, omogenei sul territorio nazionale, per tutte le prestazioni di qualità contrattuale disciplinate dalla RQSII nonché la corresponsione di indennizzi automatici a favore degli utenti finali, in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, che tengano conto della tempestività e della puntualità nell'esecuzione di dette prestazioni;
  - il rafforzamento delle garanzie a favore dell'utenza nel caso di problematiche legate alle perdite occulte, con l'introduzione di elementi minimi comuni di tutela, prevedendo in particolare la possibilità di attivazione del ristoro a partire da un consumo medio giornaliero pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento;
  - il riordino dei corrispettivi applicati agli utenti finali del servizio idrico integrato in conformità alla disciplina recata dal TICSII;
  - la definizione delle modalità di riconoscimento automatico ed erogazione del bonus sociale idrico a favore dei soggetti aventi diritto, valide a partire dal 1 gennaio 2021, secondo le previsioni di cui alla deliberazione 63/2021/R/COM;
  - l'introduzione di procedure uniformi sul territorio nazionale per il contenimento della morosità e, più nello specifico, per la gestione delle procedure di recupero del credito, secondo le disposizioni del REMSI;
  - il rafforzamento delle misure di tutela a favore degli utenti finali nel caso di fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, in considerazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, come modificata dalla legge di bilancio 2020, secondo quanto disposto dalla deliberazione 610/2021/R/IDR;
  - l'indicazione, tra l'altro sul sito internet del gestore e nei nuovi contratti di fornitura, delle modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell'Autorità



- e di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita;
- molte delle misure di cui ai precedenti alinea sono conseguentemente state recepite nel testo dell'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR, senza tuttavia incidere sull'impianto originario della Direttiva trasparenza, in termini di riorganizzazione del contenuto informativo della bolletta.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'articolo 1, comma 209, della legge finanziaria 2008 stabilisce che *“al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*;
- più di recente, la legge di bilancio 2018 ha previsto, all'articolo 1, comma 909, lettera a), punto 3, tra l'altro, che *“al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2”*;
- il medesimo comma stabilisce, inoltre, che:
  - *“le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura”*;
  - *“è comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.”*;
- nel campo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica mediante l'utilizzo esclusivo del Sistema di Interscambio si collocano, ovviamente, anche le operazioni aventi ad oggetto la fornitura del servizio idrico integrato.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno, in coerenza con le linee di intervento delineate dall'Autorità nel “Quadro Strategico 2022-2025”, avviare un procedimento per la modifica e l'aggiornamento della disciplina della trasparenza dei documenti di fatturazione recata dalla deliberazione 586/2012/R/IDR, al fine di rafforzare il perseguimento degli obiettivi di trasparenza e maggiore comprensione delle informazioni a favore dell'utente finale, anche in considerazione delle importanti e diversificate

innovazioni normative e regolatorie intervenute successivamente all'adozione della sopracitata deliberazione;

- sia opportuno, altresì, in un'ottica di stabilità e coerenza della disciplina applicabile, e tenuto conto delle previsioni di cui alla deliberazione 586/2012/R/IDR, rafforzare il collegamento tra l'azione regolatoria di trasparenza delle informazioni da riportare in bolletta e i criteri varati in materia di corrispettivi all'utenza finale per il servizio reso, mediante l'individuazione delle voci da inserire nel Quadro di dettaglio della medesima

### **DELIBERA**

1. di avviare, in coerenza con le linee di intervento delineate dall'Autorità nel "Quadro Strategico 2022-2025", un procedimento per la modifica e l'aggiornamento della disciplina della trasparenza dei documenti di fatturazione recata dalla deliberazione 586/2012/R/IDR, al fine di rafforzare il perseguimento degli obiettivi di trasparenza e maggiore comprensione delle informazioni a favore dell'utente finale, anche in considerazione delle importanti e diversificate innovazioni normative e regolatorie intervenute successivamente all'adozione della sopracitata deliberazione;
2. nell'ambito del procedimento di cui al precedente punto 1., di individuare le voci da riportare nel Quadro di dettaglio della bolletta, rafforzando, in un'ottica di stabilità e coerenza della disciplina applicabile, il collegamento tra l'azione regolatoria di trasparenza delle informazioni da riportare nei documenti di fatturazione e i criteri varati in materia di corrispettivi all'utenza finale per il servizio reso;
3. di individuare il responsabile del procedimento di cui al precedente punto 1. nel Direttore della Direzione Assetti e Governance Ambientale (DAGO), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica in oggetto, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, anche convocando eventuali incontri tecnici e *focus group*;
4. di fissare al 31 dicembre 2025 il termine di conclusione del procedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

25 marzo 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*